



Nota dell'Unione Generale del Lavoro sul decreto-legge 144/2026
Audizione del 9 settembre 2026

Contenuto degli articoli	Osservazioni
L'art. 1 contiene alcune disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali. Nello specifico, il comma 1 interviene sulla ipotesi di sostituzione delle ferie con una indennità finanziaria sostitutiva, in caso di lavoro nel pubblico impiego. Viene indicato come limite alla perdita dell'indennità sostitutiva l'ipotesi in cui il lavoratore, pur informato, abbia scelto liberamente di non esercitare il diritto alle ferie; l'onere della prova è in capo al datore di lavoro. La disposizione si applica successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Ai sensi del comma 3, le pubbliche amministrazioni possono applicare le procedure di inquadramento in ruolo del personale in posizione di comando anche nel 2026. Per effetto del comma 4, negli ambiti di spettanza dell'Aran, è ammessa la cumulabilità delle ore di permesso per ottenere l'equivalente in distacchi; è prevista una disciplina transitoria per la trasmissione dei dati associati (entro il 31 marzo 2028 e non entro il 31 dicembre 2027). Il comma 5 interviene sulla delega al Governo al riordino delle materie di competenza del Ministero degli affari esteri. Il comma 6 è riferito alla progressione di carriera del personale dirigente. Il comma 7 indirizza le risorse derivanti dalla riduzione della retribuzione sulla performance dei dirigenti verso la formazione del personale medesimo. Il comma 8 ricostituisce il nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Il comma 10 interessa la nautica di diporto (unità sotto i 24 metri battenti bandiera estera) con riferimento alla prevenzione dei danni ambientali. I commi 11 e 12 autorizzano l'Avvocatura dello Stato ad assumere personale in forma straordinaria rispetto alle normali procedure, in ragione dei volumi del contenzioso. Il comma 13 contiene delle disposizioni fiscali in favore dei territori caratterizzati dalla presenza di forti minoranze linguistiche storiche. Il comma 14 proroga i contratti a termine di ItaliaMeteo. Il comma 15 incrementa di una unità dirigenziale non generale la dotazione organica dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.	Rispetto all'articolo 1, si segnalano, in particolare, alcuni aspetti. In primo luogo, relativamente al tema della fruizione delle ferie, è fondamentale dare certezze al dipendente: il dirigente deve correttamente informare circa i vincoli della normativa vigente, ma deve anche garantire gli spazi per la fruizione delle ferie stesse. Corretto il vincolo dell'onere della prova in capo al dirigente. L'ipotesi di cumulabilità delle ore di permesso è condivisibile, ma attenzione a pregiudicare l'attività sindacale svolta nella singola unità produttiva. In prospettiva, al netto dell'attuale formulazione del comma 4, l'obiettivo dovrebbe essere proprio quello di rafforzare il ruolo del rappresentante sindacale unitario. Condivisibile il contenuto del comma 7 che indirizza le risorse derivanti dalla riduzione della retribuzione sulla performance verso la formazione. Positive le assunzioni aggiuntive previste dai commi 11 e 12 per l'Avvocatura generale dello Stato.



L'art. 2 contiene delle misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità e l'autonomia organizzativa degli enti locali e in materia di segretari comunali e provinciali. Il comma 1 chiarisce il regime assunzionale: le regole sono quelle definite dall'articolo 33 del decreto-legge 34/2019. Il comma 2 proroga un termine inserito nel decreto-legge 113/2024 sulle procedure per gli appalti pubblici. Il comma 3 chiarisce il termine per la rendicontazione degli interventi realizzati nei comuni nella annualità dal 2020 al 2024: il riferimento temporale è al 31 dicembre 2026. Il comma 4 fissa al 31 dicembre 2026 il termine per la conclusione dei lavori relativi ai contributi assegnati nel quinquennio 2021-2026; in caso di inosservanza, è prevista una decurtazione dell'1% del valore complessivo del singolo finanziamento. Il comma 5 accelera le procedure per il reclutamento di nuovi segretari comunali e provinciali per il biennio 2026/2027. Anche i commi 6 e 7 riguardano la stessa materia, mentre il comma 8 introduce a regime la disciplina transitoria prevista dal PNRR sulla presa in carico dei segretari comunali in fascia C (fascia iniziale della carriera). Il comma 9 estende fino al 31 dicembre 2028 la validità delle graduatorie per la polizia locale. Il comma 10 allinea la scadenza del mandato dei consigli provinciali in carica a quella dei rispettivi presidenti. Il comma 11 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione di 187,5 milioni, finalizzato a coprire i progetti PNRR riferiti alla Missione 5, componente 2, defINANZIATI in coerenza con la decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025.	L'articolo 2 pone due tipi di ragionamento. In primo luogo, con riferimento ai contenuti, è fondamentale rafforzare la dotazione organica degli enti locali che appare, in molti casi, in forte criticità, soprattutto sulle figure tecniche e le professionalità in ambito sociale. Utile il chiarimento sui termini di rendicontazione, come pure l'estensione della validità delle graduatorie della polizia locale. Molto apprezzata l'istituzione di un fondo per la copertura dei progetti ex PNRR defINANZIATI; da valutare la congruità dello stanziamento. Il secondo ragionamento, più ampio, rimanda sempre al PNRR. È fondamentale assicurare le risorse per la gestione ordinaria dei servizi sociali e sanitari potenziati con le risorse del PNRR. Il riferimento, nello specifico, è alle Missioni 5 e 6, in particolare alla funzionalità delle Stazioni di posta, dell'housing first, dei progetti per accrescere l'autonomia delle persone con disabilità, alle Case e agli Ospedali di comunità e alla telemedicina.
L'art. 3 contiene delle misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati. Sono previsti dei correttivi al decreto legislativo 267/2000, il cosiddetto Testo unico degli enti locali. Si chiarisce che il riferimento è al bilancio di previsione, mentre si specifica il ricorso ai mutui. Sono altresì indicati i termini entro i quali l'ente locale deve presentare l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.	È importante accompagnare gli enti locali nel percorso di uscita dal deficit o dal dissesto.
L'art. 4 contiene delle disposizioni urgenti in materia di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica. Per effetto dei commi da 1 a 7, viene	La gestione commissariale straordinaria delle attività legate allo smaltimento del materiale acquisito per fronteggiare il Covid-19 si giustifica



istituita una gestione commissariale straordinaria per il completamento delle attività legate al deposito, alla movimentazione, alla dismissione e allo smaltimento dei materiali acquisiti e gestiti nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il comma 8 riguarda il riparto delle somme residue dell'8 per mille, riferite a scelte non espresse dai contribuenti, annualità 2024. Fra le finalità, è indicata la prevenzione e il recupero delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche. I commi 9 e 10 intervengono sulla disciplina dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, istituito ai sensi del decreto-legge 73/2024.	con la complessità delle operazioni stesse; è, però, fondamentale rafforzare i momenti di monitoraggio in un'ottica di trasparenza. Il comma 8, sul riparto delle somme residue dell'8 per mille, è condivisibile; è fondamentale garantire le risorse necessarie per accompagnare le persone verso l'uscita da una o più dipendenze. Da attenzione anche il tema del disagio sociale e psicologico che ha pesanti ricadute anche in termini sanitari. È importante rafforzare i momenti di confronto con l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria.
L'art. 5 prevede delle misure urgenti in materia di amministrazione scolastica. Nello specifico, il comma 1 proroga per due anni scolastici (2026/2027 e 2027/2028) il riconoscimento della validità del requisito dell'aver svolto presso istituzioni paritarie un servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni; il requisito è in luogo del titolo di abilitazione, conseguito tramite percorsi abilitanti, e riguarda le scuole paritarie. Il comma 2 salvaguarda la posizione in graduatoria di chi ha superato le prove dei concorsi ordinari; esso è volto ad evitare il depennamento automatico al termine dell'anno di prova. Il comma 3 è finalizzato ad assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi; le graduatorie sono prorogate all'anno scolastico 2027/2028	L'articolo 5 poggia sull'evidenza della marcata carenza di percorsi formativi universitari. Se è vero che, in termini strettamente numerici, l'offerta può apparire congrua, nel concreto si osserva una disomogeneità a livello territoriale, cosa che sta avendo ripercussioni sul sistema delle scuole paritarie. Anche per tale ragione, la disposizione appare condivisibile, in quanto assicura la continuità didattica nelle scuole paritarie. Corretta anche la disposizione contenuta al comma 2, mentre il comma 3, che è condivisibile, apre ad una considerazione circa la crescente difficoltà a coprire determinate professionalità per carenza di personale. Altra questione generale, è quella del rinnovo del contratto collettivo nazionale del personale educativo. Attenzione anche al tema dei docenti di religione, soltanto in parte assunti a tempo indeterminato.
L'art. 6 assegna alle università la parte eccedente delle risorse del fondo destinato al superamento del contenzioso promosso nei confronti delle università statali dagli ex lettori di lingua straniera. Il comma 2 rinomina i titoli rilasciati dalle istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), in linea con la normale denominazione dei titoli di studio universitari (laurea e laurea magistrale). Il comma 3 proroga il mandato dei componenti del Consiglio universitario nazionale (CUN).	Si tratta di disposizioni condivisibili.
L'art. 7 contiene diverse misure in materia di giustizia, sicurezza pubblica e difesa nazionale. In particolare, i commi da 1 a 9 sono riferiti al Ministero della giustizia (prova orale esame	Si apprezzano, in particolare, il rafforzamento delle piante organiche della magistratura ordinaria, con specifico riferimento ai tribunali per i minorenni, anche se è opportuno uno sforzo



d'avvocato; spese per le intercettazioni; addetti all'ufficio del processo; piattaforma telematica di compensazione crediti/debiti; piante organiche della magistratura ordinaria e relative procedure assunzionali, con specifico riferimento ai tribunali per i minorenni). Il comma 10 autorizza l'assunzione straordinaria di 500 agenti e assistenti di Polizia, mentre il comma 14 introduce la possibilità di avviare ai corsi di formazione per l'accesso ai ruoli della Polizia dei candidati idonei. Il comma 16 riguarda le cariche elettive delle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari: il mandato dura quattro anni con rieleggibilità per tre volte. Il distacco può essere per quattro mandati. Il comma 17 integra le materie oggetto di procedure negoziali per il personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile e a ordinamento militare.	ulteriore per la stabilizzazione del personale già assunto con contratto a tempo determinato, e l'autorizzazione ad assunzioni aggiuntive nella Polizia. Nessuna osservazione in merito alle disposizioni relative alle cariche elettive delle associazioni professionali a carattere sindacali fra militari.
L'art. 8 introduce delle misure per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. La struttura commissariale è prorogata al 31 dicembre 2030, con ampliamento delle relative funzioni del commissario con l'obiettivo di arrivare ad un piano pluriennale di interventi per la realizzazione di alloggi dignitosi, partendo, laddove possibile, dai progetti esclusi dal finanziamento del PNRR. Previsto anche il rafforzamento del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura, la valorizzazione del patrimonio immobiliare confiscato, il coordinamento istituzionale, il monitoraggio. Il commissario relaziona alla Presidenza del Consiglio dei ministri. È previsto un Dpcm; sono quantificati gli oneri.	Il fenomeno degli insediamenti abusivi è intollerabile ed è quindi da contrastare con ogni mezzo. Il fenomeno è evidente soprattutto nelle campagne, in concomitanza con la stagionalità delle produzioni, ma è anche diffuso nei centri urbani, seppure in forma diversa. L'ipotesi prevista dall'articolo 8 è condivisibile, ma è necessario rafforzare le sinergie con il territorio, attraverso il coinvolgimento degli enti locali e delle Forze di polizia. È altresì fondamentale coinvolgere le parti sociali nell'attività di monitoraggio. Dietro gli insediamenti abusivi, si annida spesso il caporalato che, però, è un fenomeno che si presenta anche in contesti caratterizzati da un minore disagio abitativo.
L'art. 9 interviene sul decreto legislativo 62/2024 in materia di disabilità. In particolare, il comma 1 ridetermina le risorse destinate all'assunzione di personale da parte dell'Inps. Il comma 2 incrementa il fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per gli anni 2026 (più 23,6 milioni) e 2027 (8,788 milioni).	La misura dell'articolo 9 è condivisibile; in generale, si osserva il crescente interesse che le famiglie ripongono sui contenuti del decreto legislativo 62/2024. Il riferimento, in particolare, è al cosiddetto Progetto di vita, che deve essere supportato con risorse adeguate.
L'art. 10 contiene misure diverse per il funzionamento degli enti pubblici e l'attuazione del PNRR. Il comma 1 è riferito al personale ex Croce Rossa Italiana in quiescenza. I commi 2 e 3 sono in linea con il conseguimento degli obiettivi del PNRR di cui alla decima richiesta di	Le misure appaiono coerenti con le finalità indicate, avendo un carattere di urgenza.



pagamento e alla relativa rendicontazione alla Commissione europea. È interessato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento agli interventi di potenziamento del parco ferroviario e nelle stazioni.	
L'art. 11 apporta alcune modifiche alla legge 89/2025, in materia di economia dello spazio.	La nostra organizzazione ha condiviso i contenuti della citata legge 89/2025 sull'economia dello spazio.
Il capo II del decreto-legge 144/2026 contiene misure per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei. L'articolo 12 riconosce un contributo per l'autonoma sistemazione in favore delle famiglie costrette a lasciare la loro abitazione in seguito agli eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026. Il contributo varia da 400 euro (singolo) a 900 euro (nuclei di cinque o più persone), con contributo aggiuntivo di 200 euro in presenza di over 67 o persona con disabilità non inferiore al 67%. L'articolo 13 stanziava 30 milioni per il 2026 e 70 milioni per il 2027 per il riconoscimento di contributi finalizzati alla riparazione degli immobili lesionati. L'articolo 14 permette di utilizzare le risorse già stanziate con il precedente decreto-legge 65/2025. Il comma 3 riguarda gli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale non oggetto di contributi. L'articolo 15 riconosce i contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026 (il riferimento è agli eventi di maggio, luglio, agosto e settembre 2025 e di maggio 2026). L'articolo 16 è finalizzato a valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato nella protezione civile. È prevista una riserva nelle assunzioni. È altresì previsto il reclutamento di personale a tempo determinato (24 mesi) esperto in materia di rischio sismico e vulcanico con destinazione la protezione civile del comune di Monte di Procida. Il comma 3 affida alla città metropolitana di Napoli l'approvazione del piano. L'articolo 17 prevede degli interventi urgenti per il potenziamento dell'azione commissariale nell'area dei Campi Flegrei; sono previsti degli interventi mirati.	È fondamentale garantire la sicurezza dei cittadini residenti dell'area dei Campi Flegrei, con un monitoraggio costante dell'evoluzione della situazione. Rispetto ai contenuti del capo II, è da valutare la congruità delle risorse destinate ai contributi per l'autonoma sistemazione, come l'ammontare del singolo contributo. Andrebbe ridotta la percentuale di invalidità, indicata all'articolo 12. È da valutare l'inserimento di un contributo in favore di coloro che, per le medesime ragioni, sono stati costretti a sospendere o cessare la propria attività imprenditoriale. È utile procedere ad assunzioni stabili nelle professionalità indicate, così da valorizzare la conoscenza del territorio.
Il capo III contiene delle misure urgenti per la prevenzione sismica e la ricostruzione post-calamità. L'articolo 18 riguarda la ricostruzione	Il tema della stabilizzazione del personale, già assunto con contratto a tempo determinato, è sicuramente centrale; stante la strutturale



delle aree di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016. Viene prorogata della gestione straordinaria. I commi successivi riguarda la protezione civile, con il comma 5 relativo alla cancellazione delle imprese e dei professionisti dagli elenchi. Il comma 6 riguarda le spese di progettazione; il comma 8 estende le misure anche agli eventi sismici del 2022-2023 in Marche e Umbria. Il comma 9 è riferito alla ricostruzione privata. L'articolo 19 individua il cosiddetto "primo cratere" degli eventi sismici dell'Italia centrale (primo evento il 24 agosto 2016) nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. I comuni possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale già reclutato a tempo determinato, con almeno tre anni di servizio entro il 31 dicembre 2026. È istituito un fondo con la necessaria copertura. Il comma 4 prevede le agevolazioni fiscali per l'avvio di imprese per gli anni di imposta 2027 e 2028; dotazione di due milioni di euro annui. Per effetto dell'articolo 20, il commissario straordinario può destinare risorse, nel limite massimo del 4%, ad interventi di sviluppo economico nelle aree del sisma del 2016. Spetta al commissario l'approvazione del relativo piano; almeno il 5% delle risorse complessive spetta ai comuni del primo cratere. Ai sensi dell'articolo 21, le strutture realizzate per ospitare persone, uffici a uso pubblico o attività economiche siano assegnate in proprietà a titolo gratuito ai comuni ove sono ubicate. Cessata l'emergenza, i comuni possono destinare ad altre finalità gli immobili, che possono anche essere smantellati. I costi sono a carico dei comuni. Le opere temporanee di urbanizzazione possono essere rese permanenti. L'articolo 22 prevede una rimodulazione dei contributi per il completamento delle ricostruzioni post sisma; tale rimodulazione avviene tramite Dpcm. L'articolo 23 interviene sulla disciplina transitoria relativa alla figura di esperto catastrofale. La disciplina transitoria per l'iscrizione a ruolo vale fino al 1° aprile 2028. Sono indicate le caratteristiche professionali per l'iscrizione a ruolo. L'articolo 24 apporta alcune modifiche transitorie alla disciplina che istituisce l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee (legge

carenza nelle piante organiche e l'esperienza maturata in questi anni, si auspica un provvedimento in tal senso. Una riflessione andrebbe fatta intorno ai contenuti dell'articolo 21. Se è positivo il passaggio degli immobili agli enti locali al termine del periodo emergenziale, è però da valutare l'aspetto connesso ai costi di gestione delle opere stesse. È opportuno immaginare, quanto meno, un periodo transitorio, durante il quale lo Stato e le Regioni possono coprire in parte o totalmente i costi di mantenimento. Da valutare la congruità delle risorse di cui al comma 3, destinate a incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura; è importante rendere strutturali le risorse aggiuntive a sostegno di un settore esposto ad una molteplicità di criticità, dal cambiamento climatico alla mancanza di competenze, passando per la capacità di generare redditi sufficienti a garantire una vita dignitosa, in linea con il dettato costituzionale.



9/2026). Il comma 3 è relativo al Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura per i contributi compensativi per danni subiti, con il comma 4 che prevede un tempo maggiore per l'attuazione della disposizione. La dotazione del Fondo è incrementata di 3 milioni per il 2026.	
Il capo IV, composto dal solo articolo 25, interviene sulla riscossione locale apportando alcune modifiche alla disciplina, recentemente innovata con la legge 199/2025 (Legge di bilancio 2026). La disposizione è volta a disciplinare la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie tramite AMCO spa (Asset management company). Sono indicati gli obblighi con riferimento all'ammontare del tasso di smaltimento dei residui attivi e l'invio dei rendiconti alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).	Il tema necessita di un confronto a tutto campo.
Il capo V, composto dal solo articolo 26, fissa l'entrata in vigore del provvedimento, pubblicato in Gazzetta ufficiale 7 agosto 2026, n. 182.	